



**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ADDESTRAMENTO ED
ALLENAMENTO DEI CANI DA FERMA, DA CERCA E DA SEGUITA ALL'INTERNO
DELLE AREE CINOFILE PERMANENTI DELL'ATC CHIETINO-LANCIANESE
(L.R. 10/2004 art. 18).**

Art. 1 - Finalità e obiettivi

1. Le Aree cinofile permanenti (di seguito AC) costituiscono gli istituti faunistici principali in cui svolgere **un'attività cinofila sostenibile e programmata di addestramento e allenamento anche finalizzata alla verifica della selezione zootecnica delle razze canine da caccia**. Le modalità e i tempi di accesso alle AC, nonché l'organizzazione e la disciplina dell'attività di addestramento e allenamento nelle medesime sono trattati e definiti nel presente regolamento per l'esercizio delle AC dell'ATC Chietino - -Lancianese.
2. La gestione delle AC, è prioritariamente orientata a una loro fruizione sostenibile e programmata attraverso le attività cinofile di addestramento, allenamento e selezione zootecnica delle razze canine da caccia. Per l'incremento della consistenza dei nuclei di popolazione presenti delle specie obiettivo saranno adottate specifiche azioni dirette ed indirette di gestione sulle singole specie.
3. L'indirizzo gestionale delle Aree cinofile permanenti (di seguito AC) è orientato all'incremento delle presenze delle specie stanziali obiettivo di attività cinofila individuate sulla base delle caratteristiche ambientali di ciascuna AC. In linea generale, nelle AC è esclusa quale specie obiettivo di attività cinofila il Cinghiale.
4. Il presente Regolamento è adottato dal Comitato di Gestione dell'ATC entro il 31 marzo 2022; la validità è prorogata di anno in anno salvo richieste di modifiche e/o integrazioni.

Art. 2 - Norme generali

1. L'attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia nelle AC è consentita a tutti i cacciatori iscritti e ammessi all'ATC Chietino Lancianese, nel rispetto delle norme e dei tempi previsti dal presente

regolamento. Potranno accedere alle aree cinofile permanenti, i cacciatori in regola con i versamenti previsti dalla legge: tassa di concessione governativa, tassa regionale e assicurazione di responsabilità civile verso terzi, versamento della quota di iscrizione all'ATC Chietino Lancianese. Per quota di iscrizione all'ATC Chietino Lancianese si intende quella riferita all'annualità precedente. Qualora non versata si fa riferimento alla quota annuale in corso.

2. La richiesta di accesso alle AC va effettuata online direttamente dal sito dell'ATC (www.atcchietinolancianese.it/acessoareecinofile). I cacciatori di cui al comma precedente sono tenuti al versamento all'ATC Chietino Lancianese della "quota annuale per l'accesso alle AC" che è fissata in **€ 20,00 per un cane, € 40,00 per 2 cani, € 50,00 per tre cani e in € 70 fino a sei cani**; detta quota ha validità di un anno solare con scadenza al 31 gennaio di ogni anno; Le quote possono essere versate tramite bollettino postale, o carta di credito direttamente dal sito dell'ATC. Il cacciatore è tenuto a portare con sé durante l'attività di addestramento una copia dell'attestazione di pagamento della "quota annuale per l'accesso alle AC" e l'autorizzazione che l'ATC rilascerà al momento della richiesta online.
3. Nelle AC possono essere introdotti, soltanto cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina e in regola con le norme sanitarie vigenti.
4. Nelle aree cinofile permanenti, possono essere introdotti un numero massimo di 6 cani per conduttore dei quali massimo n. 6 cani da seguita e massimo 3 cani da ferma o da cerca.
5. Nelle aree cinofile permanenti non è possibile introdurre armi, comprese quelle caricate a salve delle quali non si autorizza l'utilizzo per non arrecare disturbo alla fauna. L'ATC Chietino Lancianese può derogare al divieto dell'uso delle armi caricate a salve esclusivamente durante lo svolgimento di prove cinofile autorizzate.
6. L'addestramento e l'allenamento dei cani deve avvenire tassativamente in terreni non in attualità di coltivazione; gli eventuali danni alle colture, agli animali e/o cose causati dai cani condotti o dai conduttori saranno risarciti da questi ultimi; il Co.Gest dell'ATC è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale per i danni derivanti dall'attività di addestramento ed allenamento dei cani.
7. L'ATC istituisce all'interno di ciascuna AC una o più "Aree di rifugio" con superficie minima di 2,5 ettari e massima di 25 ettari in cui è interdetta l'attività di allenamento e addestramento dei cani; dette "Aree di rifugio", opportunamente

segnalate e/o tabellate, sono istituite per il rifugio e per l'allevamento e l'irradiazione spontaneo della selvaggina anche mediante adeguate strutture. In dette aree è vietato l'ingresso dei cani, qualora uno o più cani dovessero entrare dentro l'area di rifugio dovranno essere prontamente recuperati dal conduttore, pena l'applicazione delle sanzioni previste al comma successivo.

8. A coloro che si rendono responsabili di violazioni alle norme del presente regolamento, fermo restando quanto disposto dalla L.R. 10/2004 e successive modifiche ed integrazioni, l'ATC si riserva di sospendere l'ingresso alle AC giornalmente finanche in modo permanente in relazione alla gravità della violazione commessa.

Art. 3 - Disciplina per l'attività di allenamento e addestramento nelle AC

1. Nelle AC di tipo A (Torricella) e B (San Vincenzo e Lanciano) l'attività cinofila è consentita nei seguenti periodi:
 - dal giorno successivo alla chiusura dell'attività venatoria stabilita annualmente dal Calendario venatorio regionale al 10 di aprile;
 - dal 01 agosto alla data di apertura dell'attività venatoria stabilita annualmente dal Calendario venatorio regionale.
2. In tutte le AC l'attività di allenamento e addestramento dei cani è consentita dall'alba fino alle ore 13:00.
3. Fatta esclusione del martedì e del venerdì, giorni in cui è comunque interdetta ogni attività cinofila, l'ingresso nelle AC è consentito per massimo n. 2 giorni settimanali per ogni AC a scelta da parte di ciascun cacciatore cinofilo autorizzato secondo il seguente calendario differenziato in base alla tipologia di cani utilizzati:
 - AC San Vincenzo e AC Torricella:
 - giorni pari da calendario: accesso consentito ai soli cani da ferma e da cerca;
 - giorni dispari da calendario: accesso consentito ai soli segugi.
 - AC Lanciano:
 - giorni pari da calendario: accesso consentito ai soli segugi;
 - giorni dispari da calendario: accesso consentito ai soli cani da ferma e da cerca.
4. La pianificazione delle attività cinofile nelle AC avviene sulla base di una regolamentazione degli accessi giornalieri definita in funzione della capacità di

carico cinofilo di ogni AC per tipologia di cani utilizzati e secondo la seguente regolamentazione:

- AC San Vincenzo e AC Lanciano (tipo B):
 - conduttori di cani segugi (da 1 a 6 cani): massimo n. 4 per giorno di addestramento consentito;
 - conduttori di cani da ferma o da cerca (da 1 a 3 cani): massimo n. 9 per giorno di addestramento consentito.
- AC Torricella (tipo A):
 - conduttori di cani segugi (da 1 a 6 cani): massimo n. 2 per giorno di addestramento consentito;
 - conduttori di cani da ferma o da cerca (da 1 a 3 cani): massimo n. 5 per giorno di addestramento consentito.

5. La prenotazione degli accessi di cui al precedente comma avverrà tramite supporti digitali (gruppi WhatsApp o piattaforma informatica-App) messi a disposizione degli autorizzati dall'ATC.
6. Ciascun conduttore non potrà accedere alla stessa AC per più di due giorni continuativi, ovvero ogni due sessioni continuative di allenamento e addestramento nella stessa AC è tenuto ad un turno di "sospensione". Sono considerate continuative anche le attività cinofile svolte tra i giorni fissi di sospensione, ovvero svolte continuativamente nei giorni lunedì e mercoledì e giovedì e sabato.

I COMMI 3,4,5,6 dell'art. 3 (evidenziati in rosso) sono momentaneamente sospesi.

7. L'ATC si riserva di sospendere qualunque attività cinofila in qualsiasi periodo dell'anno nelle AC in funzione delle attività gestionali previste e programmate (censimenti, ripopolamenti, attività di controllo faunistico, ecc.) e/o di ogni altra condizione estemporanea che richieda l'interruzione delle attività di allenamento e addestramento cani. La sospensione delle attività così come la ripresa delle stesse è comunicata dall'ATC agli autorizzati tramite piattaforma digitale-informatica (WhatsApp e/o App) e pubblicata sul sito internet dell'ATC Chietino Lancianese.
8. Al responsabile dell'AC, designato dal Co.Gest dell'ATC, e agli Organi di vigilanza venatoria sono demandati il controllo degli accessi e il rispetto delle disposizioni disciplinare da parte dei cacciatori cinofili che fruiscono delle AC.

Art. 4 - Prove cinofile nelle AC

1. Il Co.Gest dell'ATC si riserva di autorizzare con specifica delibera del Presidente, a seguito delle richieste pervenute, la realizzazione di prove cinofile nelle AC

esclusivamente dedicate ai cani appartenenti alle razze incluse nei gruppi 3, 4, 6, 7, 8.

2. Prioritariamente, le autorizzazioni saranno riservate alle richieste dei gruppi cinofili provinciali e regionali e delle A.A.V.V. per lo svolgimento di **prove riconosciute ENCI su selvaggina naturale**.
3. Nelle AC le prove cinofile sulla specie Cinghiale, considerata l'esigenza permanente del controllo numerico di questa specie in tali istituti, vanno considerate eventi di carattere eccezionale. L'ATC Chietino - Lancianese, qualora venga richiesto lo svolgimento di tali prove valuterà, caso per caso, l'opportunità di concederne l'autorizzazione.
4. Per lo svolgimento nelle AC delle prove non riconosciute dall'ENCI, l'ATC Chietino - Lancianese prevederà il versamento di una "quota di partecipazione prova" alle associazioni ed ai gruppi richiedenti. Detta quota sarà stabilita, caso per caso, dal Co.Gest in relazione alle richieste pervenute. Anche in questo caso, i proventi derivanti dalle "quote di partecipazione prova" saranno reinvestiti dall'ATC Chietino - Lancianese esclusivamente per il finanziamento delle attività gestionali previste dal presente Piano di gestione per tutti gli istituti faunistici gestiti dall'ATC (ZRC, AC, ZRV).

Per una capillare diffusione del presente regolamento si delegano le Sezioni Comunali delle Associazione Venatorie.